

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Carrara, 1 settembre 2021
DL/

Spett.le Ditta/Società/Sig.

SOMMARIO	
A	Navi alturiere e non imponibilità iva: novità
B	
C	

– A -
NAVI ALTURIERE
E NON IMPONIBILITA' IVA DEGLI ACQUISTI
NOVITA' INTERVENUTE E PRECISAZIONI

L' argomento è stato trattato con ns. circolare del 7 agosto scorso, riprendendo peraltro la precedente del 19 giugno 2018 ⁽¹⁾. In periodo feriale è stata però pubblicata la Risol. 54 emessa dall' Agenzia delle Entrate in data 6 agosto, risoluzione resasi necessaria dopo il Provvedimento direttoriale 151377 del 15 giugno 2021 in quanto *“sono state rappresentate alcune fattispecie operative collegate alla gestione del sopra descritto adempimento dichiarativo che rendono opportuni specifici accorgimenti...”*.

I paragrafi che seguono sono contraddistinti dal suffisso “A” per distinguerli da quelli delle due circolari precedenti. Per “Dichiarazione” s' intende nel seguito la richiesta del protocollo ai sensi del suddetto Provvedimento.

– 1/A -

La Dichiarazione – precisa in Premessa la Risoluzione - può essere presentata *“...direttamente dal committente, dall' armatore, dal proprietario dell' imbarcazione, dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave ⁽²⁾ o, per conto di questi, da un intermediario delegato (ossia di un soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui all' art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni”*.

Ci si domanda se e quali rischi gravino sul suddetto “intermediario delegato” per quanto concerne la identificazione ⁽³⁾ del mandante e della sua precisa funzione, soprattutto quando si parla di “gestione effettiva” della nave ⁽⁴⁾ esercitata ovviamente da chi non ne è armatore, comandante o proprietario. Specialmente poi, aggiungiamo, quando si tratta di navi straniere.

¹ Come di consueto si possono consultare nel sito dello Studio sub “Circolari”.

² Cfr. risoluz. 6/E del 16 gennaio 2018.

³ La questione si incrocia con la normativa antiriciclaggio, ciò che complica ulteriormente il problema.

⁴ La “gestione effettiva” deve essere durevole? Quanto durevole? Deve avere il carattere della “ufficialità” o sussistere anche solo “di fatto”? Come la si riconosce? Come si dimostra – in una verifica che può essere anche a distanza di anni - che c' era una “gestione effettiva” da parte del soggetto che ha firmato la documentazione di esonero?

- 2/A -

Nel caso che la Dichiarazione sia inoltrata tramite un “intermediario delegato”, il protocollo in risposta è trasmesso dall’ Agenzia delle Entrate solo a quest’ ultimo: tocca quindi a lui – prescrive la Risoluzione al sesto capoverso del par. 1 - inviarlo, insieme a copia della Dichiarazione, al suo mandante, il quale a sua volta consegnerà il tutto al fornitore/prestatore. Un circuito visibilmente macchinoso, tanto da scoraggiare non poco questa soluzione per chi può inoltrare direttamente la Dichiarazione. E’ assai probabile che debbano invece ricorrervi le piccole imprese.

- 3/A -

Nell’ ipotesi invece che sia l’ acquirente/committente ad inoltrare la Dichiarazione, l’ Agenzia delle Entrate gli rende direttamente disponibile, nel cassetto fiscale, il numero di protocollo. Contestualmente lo riceve, con lo stesso mezzo, anche il fornitore/prestatore indicato nella Dichiarazione ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

- 4/A -

Ai “*soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati nel territorio dello stato*” (e quindi privi di codice fiscale italiano) è riservata una procedura differente ed esclusiva: essi devono ⁽⁷⁾ infatti inviare una copia scansionata della Dichiarazione, con firma autografa ed una copia del documento di identità del firmatario, al Centro Operativo di Pescara (COP) ⁽⁸⁾. L’ invio può avvenire direttamente oppure per il tramite di un “intermediario delegato”. In ogni caso il COP comunicherà il protocollo soltanto al mittente del messaggio ⁽⁹⁾. Resta perciò compito del dichiarante di consegnare al fornitore/prestatore copia della dichiarazione sottoscritta, documento di identità del firmatario e protocollo. Nel caso che la Dichiarazione sia inviata da un “intermediario delegato” si ripete la procedura di cui al par. 2/A.

- 5/A -

A riprova del clima in cui si muovono nel nostro Paese gli operatori, i loro consulenti esperti di diritto e l’ Agenzia delle Entrate, valga la considerazione svolta sull’ uso del cassetto fiscale da C. Bellieni e B. Santacroce nel nuovo articolo apparso su Il Sole del 14 agosto scorso: “*Per i fornitori <diretti> è quindi raccomandabile scaricare...i dati relativi alla partita iva del dichiarante, al nome della nave ed al protocollo telematico di ricezione della dichiarazione di alto mare, con evidenza della data di accesso e scarico dati dal*

⁵ Nell’ articolo “*Alto mare, il cassetto fiscale guida il fornitore diretto*” su Il Sole 24 Ore del 14 agosto 2021 Carla Bellieni e Benedetto Santacroce lamentano che il fornitore ottiene solo dati che lo indicano come “beneficiario” per una determinata nave, ma non anche copia della Dichiarazione.

⁶ C’ è peraltro da domandarsi se - “*al fine di ridurre i tempi di presentazione della dichiarazione*” (inizia così il par. 1 della Risoluzione in oggetto, ma analoga virtuosa finalità semplificatoria compare spesso nei provvedimenti regolamentari) – nella Dichiarazione non si poteva omettere il nome del fornitore/prestatore. Non essendoci *plafond* da rispettare il protocollo potrebbe infatti essere uno solo nell’ anno, da comunicare indistintamente a tutti i fornitori/prestatori. Ciò ridurrebbe tra l’ altro il carico dei messaggi amministrati dall’ Agenzia delle Entrate. Ed eviterebbe alle imprese, come vedremo, uno “scalino” da superare comunque con qualche pericolo (cfr. par. 5/A).

⁷ La Risoluzione usa il verbo “possono”. Ma detti non soggetti – se prima non si muniscono di codice fiscale italiano – sono inibiti all’ invio “ordinario” della Dichiarazione. Si deduce peraltro che – una volta in possesso del codice – essi non possono più rivolgersi al COP, abilitato esclusivamente per “*soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati nel territorio dello stato*”.

⁸ Mail cop.pescara@agenziaentrate.it. Nell’ oggetto del messaggio deve essere obbligatoriamente indicato “*Dichiarazione “nautica” alternativa al Provvedimento 15 giugno 2021*” (la Risol. 54 prevede questo testo a tutte maiuscole, e ad essere prudenti conviene attenersi).

⁹ Il numero di protocollo non va quindi nel cassetto fiscale del dichiarante (cfr. par. 3/A).

cassetto fiscale, così da potere in futuro dimostrare di avere controllato l' avvenuta presentazione della dichiarazione di alto mare prima della emissione della fattura”.

Condividiamo il suggerimento. La burocrazia potrebbe in effetti riuscire anche di questo: sanzionare il trapezista caduto e già felicemente salvato dalla rete di sicurezza, perché il tapino non sa dimostrare di aver prima della *performance* ginnico/sportiva verificato che essa rete effettivamente c' era ⁽¹⁰⁾.

- 6/A -

La Risoluzione 54 precisa infine che il regime della Dichiarazione si applica soltanto ai “fornitori diretti”, cioè a quella figura che si è sin qui identificata come fornitore/prestatore (rispettivamente il cedente di beni e l' esecutore di servizi).

Se poi, per le operazioni effettuate nei confronti della singola nave alturiera, costui si avvale di altri (i c.d. “fornitori indiretti”), è suo compito trasmetter loro (se ne dispone) ⁽¹¹⁾ copia della Dichiarazione ed insieme il protocollo assegnatole. Aggiungiamo: chiedendo espressamente l' esonero dall' applicazione dell' iva, sotto la sua responsabilità.

* * * * *

Restiamo in ogni caso a completa disposizione ed inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STU-CIRC/CIR21-STUCIR/POR

¹⁰ Ammettiamo di essere a nostra volta prudenti fino all' eccesso: si veda in nota 8 l' uso di maiuscole/minuscole.

¹¹ Così anche C. Bellieni e B. Santacroce, art. del 14.08.2021 cit. Se non dispone di copia della Dichiarazione deve comunicare i dati ricevuti nel cassetto fiscale.